

Sentenza n. 37 del 2005 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità delle misure di razionalizzazione previste, in materia di organizzazione scolastica, dall'articolo 35 della legge finanziaria 2003, impugnato dalla Regione Emilia-Romagna, unitamente a numerose altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).

La ricorrente denuncia, in primo luogo, l'illegittimità dell'articolo 35 nel suo complesso, in quanto non si limiterebbe a dettare principi fondamentali nella materia dell'istruzione, assegnata dall'articolo 117, terzo comma, Cost., alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

Rilievi più specifici sono mossi, inoltre, nei confronti dei commi 1 e 2 dell'articolo 35. Il comma 2 prevede la fissazione, con decreto ministeriale, dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici, allo scopo di conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. La ricorrente sostiene che la riduzione del personale non costituisce, in quanto tale, un principio della legislazione scolastica; la norma censurata, che dispone la riduzione dell'organico dei collaboratori scolastici a prescindere da qualunque criterio di correlazione con la necessità della formazione scolastica, in relazione al numero degli studenti, porrebbe, quindi, soltanto un'astratta misura di risparmio, sganciata dalle reali necessità accertate.

Il comma 1 disciplina le modalità di riconduzione dell'orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti. Per la Regione, anche tale disposizione è irrazionale in quanto volta a contenere la spesa pubblica senza badare alle esigenze del servizio scolastico; essa, inoltre, è illegittima in quanto non lascerebbe alcuno spazio alla potestà legislativa concorrente delle Regioni e all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La Corte respinge tutte le censure dichiarandole in parte inammissibili ed in parte infondate.

In particolare, l'impugnazione dell'articolo 35 nel suo complesso è inammissibile perché priva di puntuale motivazione. Invero, l'articolo denunciato si compone di nove commi recanti norme eterogenee, concernenti, alcune di esse, lo *status* del personale scolastico, altre l'organizzazione scolastica, altre ancora il profilo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Per la Consulta la difesa regionale, limitandosi a sostenere l'illegittimità dell'intero articolo 35 in quanto non contenente principi fondamentali della legislazione statale nella materia dell'istruzione, omette di indicare specificamente le ragioni per cui ogni singola disposizione contenuta nell'articolo 35 determinerebbe una lesione delle attribuzioni regionali.

Infondate sono entrambe le censure specifiche proposte nei confronti dei commi 1 e 2 dell'articolo 35. Per quanto concerne il comma 2, la Consulta ricorda che i collaboratori scolastici rientrano nell'ambito del personale cosiddetto ATA - e cioè amministrativo, tecnico e ausiliario - che attualmente è alle dipendenze dello Stato, con la conseguenza che la disciplina di contenimento della spesa pubblica attraverso la contrazione graduale degli organici di personale statale è legittima perché ascrivibile alla materia dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Anche la disciplina contenuta nel comma 1 è legittima perché si limita a ricondurre, per tutte le scuole del territorio nazionale, l'orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti, enunciando così un principio al quale devono attenersi le istituzioni scolastiche, ancorché dotate di autonomia. Secondo i giudici, pertanto, non si determina alcuna lesione delle attribuzioni legislative regionali, né dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, *la quale, (...) pur prescindendo dalla questione se le Regioni ne possano far valere la violazione, non può in ogni caso risolversi nella incondizionata libertà di autodeterminazione, ma esige soltanto che a tali istituzioni siano lasciati adeguati spazi che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare* (Considerazioni in diritto n. 5).

Dott. ssa Paola Garro